

Novità fiscali del 29 novembre 2010: ComUnica: dall'1 dicembre sono previste delle novità; redditi dei non residenti; regime IVA per le cessioni di immobili, passano da quattro a cinque gli anni che fanno scattare l'esenzione: maggiore detraibilità IVA assoluta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione

Publicato il 29 novembre 2010

ComUnica: dall'1 dicembre sono previste delle novità; convenzione tra INPS e CAPIMED per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola; redditi dei non residenti; **regime IVA per le cessioni di immobili, passano da quattro a cinque gli anni che fanno scattare l'esenzione**: maggiore detraibilità IVA assoluta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione; altre di fisco

Indice:

1) ComUnica: Dal 1 dicembre sono previste delle novità

2) Convenzione tra INPS e CAPIMED per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola

3) Redditi dei non residenti

4) Regime IVA per le cessioni di immobili: maggiore detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione

5) Altre di fisco

1) ComUnica: Dal 1 dicembre sono previste delle novità

Dal 1 Dicembre 2010 la funzione presente nel software ComUnica detta "Compilazione semplificata per Imprese Individuali" verrà eliminata essendo integrata in StarWeb.

In proposito, rileva Infocamere, con una recente nota, come predisporre una pratica ComUnica da inviare in Camera di Commercio sia più semplice con **StarWeb**.
Tutti gli adempimenti per le Imprese Individuali ed alcuni adempimenti societari (es. rinnovo cariche sociali) sono semplificati e non richiedono alcuna installazione di software per la compilazione.

Inoltre, sempre secondo riporta la nota di Infocamere, StarWeb è un servizio gratuito on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate al Registro Imprese, all'Albo Imprese Artigiane (ove la normativa regionale lo consenta), all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate.

SUAP

Altresì, dal 1° ottobre con StarWeb è possibile allegare alla Comunicazione Unica anche pratiche indirizzate al SUAP.

StarWeb non richiede alcuna installazione ma necessita di un collegamento internet adeguato (ADSL).

Per spedire la pratica di Comunicazione Unica è necessario essere registrati ed aver sottoscritto il contratto con la Camera di Commercio (**V. D'Andò**).

2) Convenzione tra INPS e C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola

L'Inps con la circolare n. 151 del 26/11/2010 ha fornito le istruzioni operative all'applicazione della convenzione, stipulata tra l'Inps e la C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.

Il 12/5/2010, è stata sottoscritta la convenzione con la C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 72 del 9/4/2010.

La delega prevista dal citato art. 2 della legge n. 852/1973, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall'interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L'Inps avverte che non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è poi tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

L'Inps invierà all'Associazione i supporti telematici, o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.

L'Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

E' a carico della C.A.P.I.M.E.D., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

L'Inps si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l'Inps convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato.

La convenzione ha validità fino al 31/12/2010.

La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'Associazione dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

La sede della C.A.P.I.M.E.D. è in Via XX Settembre, 89 - 00187 Roma. **(V.D'Andò)**

(Inps, circolare n. 151 del 26/11/2010)

3) Redditi dei non residenti

Come rimarcato dall'Agenzia delle Entrate, all'interno della propria guida fiscale, ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano (tranne quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

- attività di lavoro dipendente;
- attività di lavoro autonomo, d'impresa, ecc.;
- pensioni e assegni assimilati;
- fabbricati e terreni ubicati in Italia;
- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).

Tranne diversa pattuizione delle citate convenzioni internazionali (nel caso di residenza in altro paese), i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione in Italia) i redditi:

- percepiti in Italia dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;

b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;

c) l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte, a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali

italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad es. l'Inps).

In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto)

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.

Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia.

Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

Redditi professionali

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente, esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche.

Reddito d'impresa

Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d'impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.

L'effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali che, tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all'altro).

L'espressione "stabile organizzazione" in linea di massima comprende:

- una sede di direzione;

- una succursale;

- un ufficio;

- un'officina;

- un laboratorio;

- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;

- una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali (V. **D'Andò**).

4) Regime IVA per le cessioni di immobili: maggiore detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione

L'art. 1, comma 86, della Legge di Stabilità per 2011, modifica l'art. 10, comma 1, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633/1972, in particolare, si stabilisce che le parole:

“entro quattro anni” siano sostituite dalle seguenti: “entro cinque anni”.

Con tale modifica dell'art. 10 del D.P.R. Iva, si dispone, quindi, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto nelle cessioni di fabbricati.

L'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 individua l'elenco delle operazioni esenti da IVA.

Ai sensi del n. 8-bis del comma 1 sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato ad esclusione:

- delle cessioni dei fabbricati diversi da quelli indicati al numero 8-ter);

- delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata

In particolare, modificando il n. 8-bis del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, la neo norma stabilisce che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura disciplinati nel numero 8-ter del medesimo art. 10, effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi indicati entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.

Da tenere presente che, ai sensi dell'art. 19bis1 del D.P.R. n. 633/1972, la modifica del regime IVA applicato alle cessioni di beni ammortizzabili determina l'obbligo di rettificare la misura dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti portata in detrazione ovvero qualificata come indetraibile.

In base alle modifiche che vengono introdotte le imprese costruttrici o di ristrutturazione di fabbricati diversi da quelli strumentali per natura sono tenute ad effettuare la rettifica della detrazione con riferimento alle cessioni effettuate in una data compresa tra il quarto e il quinto anno successivo alla data di ultimazione della costruzione o dei lavori.

In particolare, come rilevato dal servizio studi del Senato, poiché viene disposto il passaggio da un regime di esenzione a un regime di imponibilità IVA, la modifica introdotta comporta una maggiore detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione. **(V. D'Andò)**

5) Altre di fisco:

- La Tia quale entrata tributaria non vuole Iva

La Corte dei conti, sezione del Piemonte, nel parere n. 65 del 2010, sostiene che la Tia sia un tipo di entrata tributaria e quindi non è soggetta all'Iva.

Di parere opposto è, invece, il Dipartimento delle Finanze secondo il quale la Tia è una tariffa da assoggettare ad Iva.

I magistrati del controllo richiamano le pronunce di Consulta e Cassazione e confermano che la Tia del decreto Ronchi ha natura tributaria.

- Rimborso parziale di credito d'imposta in tempi stretti

Se il contribuente non impugna entro 60 giorni di fronte al giudice tributario il provvedimento di rimborso parziale emesso dal fisco perde il diritto ad ottenere l'intero credito d'imposta.

Nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento di rimborso parziale il provvedimento si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata, con la conseguenza che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso nel termine di 60 giorni dalla notificazione. **(Corte di Cassazione, sentenza n. 23786 del 2010)**

- Operazioni sospette: segnalazioni telematiche

L'UIF, con Documenti del 25/11/2010, pubblicati sul sito della Banca d'Italia, ha proceduto a una modifica del sistema della segnalazione delle operazioni sospette che, a partire da maggio 2011, potranno essere fatte solo in via telematica, grazie al portale della Banca d'Italia.

I soggetti che possono avvalersi di tale nuovo sistema per notificare eventuali operazioni illecite sono tutti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti individuati dal secondo comma artt. 10, 11, commi 1, 2 e 3, 12 comma 1, 13 primo comma e art. 14 D. Lgs n. 231/2007.

Si può procedere mediante il data entry disponibile sul portale o con la trasmissione di un file predisposto autonomamente dal segnalante in formato Xbrl.

La segnalazione è uguale per tutte le categorie dovrà contenere i dati identificativi della segnalazione e del segnalante, elementi informativi e descrittivi.

- Ministero Lavoro: le istruzioni per i nuovi tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota **circolare del 25 novembre 2010**, con la quale fornisce le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla luce dell'entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro).

- Notifica a società in fallimento: valido il domicilio del liquidatore

Con l'apertura della procedura concorsuale è legittima la presunzione di inesistenza della sede legale.

Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, all'interno del proprio notiziario fiscale del 26/11/2010.

E', quindi, valido l'avviso di pagamento notificato presso il domicilio del liquidatore, se la società è in fallimento: in questo caso, infatti, il centro degli interessi non è più la sede legale.

Per il credito erariale, nel caso in esame divenuto definitivo, opera il termine di prescrizione decennale.

(Cassazione, sentenza 22977 del 2010)

Vincenzo D'Andò

